



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE DI VIGILANZA PER TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO (artt.  
141 e 141-bis R.D. 6-5-1940 n. 635 Regolamento d' esecuzione T.U.L.P.S.)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/11/2019

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto .....	3
Articolo 2 – Composizione e nomina della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo .....	3
Articolo 3 – Compensi ai membri esterni .....	4
Articolo 4 – Compiti della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo .....	4
Articolo 5 – Supporto organizzativo della Commissione .....	4
Articolo 6 – Convocazione della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo .....	6
Articolo 7 – Parere della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo .....	7
Articolo 8 – Verbale della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo .....	7
Articolo 9 – Componenti delegati ai controlli frequenti .....	7
Articolo 10 – Spese di ispezione .....	7

## Articolo 1 – Oggetto

1. E' istituita la Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 141 e 141-bis del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. Regolamento d'esecuzione del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e ss.mm.ii., ai fini del rilascio della licenza di agibilità di cui all' art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. T.U.L.P.S..

## Articolo 2 – Composizione e nomina della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco ai sensi dell' art. 141-bis R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. e dura in carica tre anni
2. Alla scadenza, qualora non si sia proceduto al rinnovo, i componenti continuano ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione o dei componenti da sostituire. In caso di dimissione del componente di cui alla successiva lettera f) del comma 2 e/o di uno o più dei componenti di cui al comma 3, che non faccia venir meno la maggioranza dei componenti, potrà procedersi alla loro sostituzione con provvedimento sindacale.
3. La Commissione è composta:
  - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
  - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettrotecnica
4. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra,:
  - a) uno o più esperti in acustica,
  - b) un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ove previsto da norme vigenti o comunque ove si ravvisino esigenze di sicurezza legate alla presenza di animali;
  - c) un esperto in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
5. Nel caso di impianti sportivi, per quanto concerne l'agibilità e la sicurezza delle strutture, è comunque aggregato alla Commissione il dirigente comunale responsabile del Servizio Tecnico competente in materia di impiantistica sportiva o un suo delegato esperto in materia.
6. Ai sensi del D.M.18/03/1996 art. 3 (Norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi) e nei casi dallo stesso articolo previsti, alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
7. Nel caso l'oggetto del parere richiesto riguardi beni sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice dei Beni Culturali è chiamato a fare parte della Commissione, a titolo consultivo, un rappresentante della locale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
8. Alla Commissione possono essere aggregati, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

9. Alle riunioni della Commissione partecipa un dipendente dell' Ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale con mansioni di segretario verbalizzante.

### Articolo 3 – Compensi ai membri esterni

1. Ai membri esterni che risultino dipendenti di pubbliche amministrazioni può essere corrisposto un compenso, un gettone presenza, un rimborso spese o un emolumento in conformità alla normativa vigente.
2. La partecipazione alle riunioni della Commissione in oggetto non darà luogo ad alcuna corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese o altra retribuzione, nei confronti del personale comunale designato, considerando l'incarico conferito come espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente.
3. Laddove - in ragione dell'indisponibilità di professionalità tecniche idonee interne al Comune o ad altro ente pubblico - uno o più membri della Commissione (es. esperto in elettrotecnica; esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare) siano scelti tra liberi professionisti, l'attività che questi ultimi prestano per la Commissione, nei procedimenti attivati su istanza di parte, è a diretto carico del richiedente il parere, secondo un corrispettivo che, per ogni seduta e per ogni sopralluogo cui partecipino, ed indipendentemente dal numero di procedimenti autorizzatori trattati sarà di 50 euro.
4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del TULPS (art. 144 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, così come modificato dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311) sono in ogni caso a carico del conduttore del locale/impianto/area e/o dell'organizzatore dell'evento le spese sostenute dalla Commissione per la prima ispezione e le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

### Articolo 4 – Compiti della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, degli impianti e dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo.
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
  - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti o luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare le conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Sono in particolare di competenza della Commissione:

Luoghi con capienza fino a 1300 persone tra cui i teatri, i cinema, i cinema-teatri, i circhi e altri spettacoli viaggianti, nonché i luoghi destinati a spettacoli viaggianti;

Luoghi con capienza fino a 5000 persone quali gli auditorium e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento), i locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici; sale da ballo, discoteche, teatri tenda, luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti;

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti – ferme le disposizioni sanitarie vigenti – da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o in quello degli architetti o dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'interno.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n° 635, così come modificato dal D.P.R. 28/05/2001 n. 311, per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma dell'art 141 lettera e) e, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142 del citato Decreto nella stessa provincia o quella comunale di cui all'articolo 141 bis del citato Decreto, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare:

a) la verifica su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;

b) la verifica per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

c) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Nelle fattispecie da ultimo indicate è sempre prescritta la verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza.

## Articolo 5

### Supporto organizzativo della Commissione

1. Le attività necessarie al funzionamento della Commissione sono svolte dal Servizio comunale competente per la materia del pubblico spettacolo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- ricevere le richieste di parere da presentare all'esame della Commissione;
- fornire ai richiedenti informazioni generali sull'attività della Commissione;
- controllare la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiedere le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
- predisporre e inviare gli ordini del giorno per la convocazione;
- organizzare le sedute ed i sopralluoghi;
- consegnare i verbali ai soggetti richiedenti, agli uffici competenti, in relazione ai procedimenti trattati, e ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- coadiuvare il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione comunale;

2. Alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione partecipa in qualità di segretario il dirigente o la posizione organizzativa comunale, o suo delegato, competente per la materia del pubblico spettacolo, il quale redige i relativi verbali ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione degli stessi nonché di tutta la documentazione inerente l'attività della Commissione.

#### Articolo 6 – Convocazione della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati. Laddove non vi è necessità di sopralluogo la Commissione può riunirsi anche in modalità di teleconferenza mediante l'ausilio di sistemi di comunicazione a distanza.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e/o del sopralluogo. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo di posta elettronica, o altro mezzo idoneo. E' previsto un preavviso minimo di 48 ore
3. I membri della Commissione, nell'ambito della prima riunione, possono riservarsi di consultare dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del proprio ente, in relazione alla specifica natura degli interventi oggetto del parere da rendere. In tal caso, il Presidente, se valuta la riserva fondata, aggiorna la riunione ad altra data utile. In funzione di quest'ultima riunione ciascun membro potrà rendere disponibile alla Commissione documenti integrativi ritenuti rilevanti in virtù di quanto emerso nella prima riunione o nella richiesta consultazione.
4. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, comunicando al Presidente la sussistenza delle relative cause. I componenti comunicano altresì al Presidente la sussistenza di ogni ulteriore elemento riconducibile alla fattispecie del conflitto di interessi come contemplato dal DPR n. 63/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dal Comune. In tali casi il Presidente decide in ordine alla sostituzione del componente.
5. I sopralluoghi, finalizzati all'espressione del parere di idoneità per le manifestazioni temporanee e per gli spettacoli viaggianti, sono di norma effettuati entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio degli stessi. All'atto del sopralluogo devono essere stati completati tutti i lavori di allestimento e deve essere consegnata la eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Commissione in sede di esame preliminare. La Commissione può prescrivere termini diversi.
6. L'eventuale ulteriore documentazione integrativa prescritta dalla Commissione all'atto del sopralluogo, con accluso l'elenco della stessa, va prodotta prima dell'inizio della manifestazione ed entro l'orario d'ufficio alla Segreteria della Commissione, per consentire i necessari controlli da parte dei competenti della Commissione stessa.
7. I sopralluoghi finalizzati al parere di idoneità di locali/impianti fissi sono effettuati dalla Commissione a seguito della trasmissione da parte dell'interessato della comunicazione di fine lavori (e della prescritta documentazione) al Servizio di cui all'art. 5 del presente disciplinare.
8. I sopralluoghi finalizzati al rilascio del parere per la registrazione e l'attribuzione del codice identificativo alle attrazioni dello spettacolo viaggiante sono effettuati dalla Commissione

previa comunicazione del giorno e del luogo di allestimento, che l'interessato deve inoltrare al suddetto Servizio con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi i casi di urgenza.

#### Articolo 7 – Parere della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

- 1) I pareri della Commissione sono approvati per iscritto all'unanimità dei membri effettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento (o rispettivi supplenti) e degli eventuali membri aggregati.
- 2) Il parere contrario espresso dalla Commissione deve essere puntualmente motivato.

#### Articolo 8 – Verbale della Commissione comunale di vigilanza per teatri o luoghi di pubblico spettacolo

1. La Commissione redige un verbale in occasione delle riunioni e dei sopralluoghi.
2. La copia o estratto del verbale viene comunicato all'interessato del provvedimento finale ai sensi della L. 241/90.
3. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite nel provvedimento finale cui si riferiscono.

#### Articolo 9 – Componenti delegati ai controlli frequenti

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua tra i suoi membri, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui alla lettera e) del comma 2, art. 4 e, comunque, un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
2. Tali membri, in forma congiunta, hanno il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio competente trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

#### Articolo 10 – Spese di ispezione

1. Le spese di ispezione, o sopralluogo, sono a carico di chi domanda la licenza e sono fissate in euro ottanta (80,00) in riferimento al procedimento di cui all'autorizzazione, indipendentemente dal numero di ispezioni effettuate.
2. Con delibera di giunta possono essere modificati gli importi relativi alle spese di ispezione di cui al presente articolo e ai compensi previsti per il personale esterno di cui all'art. 3 comma 4.